

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-126	del 19/02/2021
Oggetto	Affidamento triennale dei servizi di brokeraggio assicurativo alla società Assiteca BSA Srl	
Proposta	n. PDTD-2021-129	del 18/02/2021
Struttura adottante	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena	

Questo giorno 19 (diciannove) febbraio 2021 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Servizio Acquisti e Patrimonio. Affidamento triennale dei servizi di brokeraggio assicurativo alla società Assiteca BSA Srl. CIG 8620718989.

VISTI:

- la D.D.G. n. 139 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-23, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2021, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2021";
- la D.D.G. n. 140 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2021 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna";
- la D.D.G. n. 146 del 30/12/2020 "Servizio Acquisti e Patrimonio. Modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020-2021, nelle more dell'approvazione del programma biennale 2021-2022.";
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019;
- la L.R. n. 11 del 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" ed in particolare gli artt. 19 "Costituzione della struttura regionale di acquisto" e 21 "Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato";

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recanti "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale." convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;

PREMESSO :

- che l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (di seguito Arpa), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 76 del 16 luglio 2020, come modificato dalla legge n. 120 dell’11/09/2020, intende procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, in scadenza al 28/2/2021, come da determina n.133 del 15/2/2017;
- che il servizio da aggiudicare concerne lo svolgimento dell’attività di broker di assicurazione a favore di Arpa, ai sensi del D.Lgs.209/2005 e s.m.i., e si esplica nella gestione delle polizze assicurative di Arpa e nei conseguenti impegni tecnico-amministrativi;

RICHIAMATI:

- l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, così come modificato dalla legge 120/2020, che consente di procedere per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto;
- l’art. 1 comma 3 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 in virtù del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l’art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, modificativa dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, da cui deriva l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della P.A.;
- le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC;

CONSIDERATO che:

- il Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio ha svolto l'attività istruttoria volta ad identificare le caratteristiche ed i termini di esecuzione del servizio di cui trattasi, necessari per soddisfare le esigenze suddette ed ha stimato, ai soli fini dell'acquisizione del CIG relativo e della procedura da adottare per l'affidamento del servizio, un importo pari a 45.000,00 euro (iva esclusa);
- il servizio di brokeraggio assicurativo non ha un' onerosità specifica diretta per Arpae, in quanto l'intera e totale remunerazione del servizio è parte dei premi assicurativi gravanti e viene corrisposta direttamente al broker dalle compagnie di assicurazione;
- è individuato, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, quale RUP la dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio;

DATO ATTO:

- che ai fini dell'individuazione del fornitore, cui affidare direttamente il servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 sono state invitate a presentare la propria offerta mediante richiesta di preventivo inviata via pec (prot. n. PG/2021/709 del 5/1/2021 e PG/2021/707 del 5/1/2021), corredata dal Capitolato Speciale e prospetto polizze, agli atti della scrivente Amministrazione, le due seguenti ditte, scelte nel rispetto del principio di rotazione tra società primarie del settore, presenti nell'elenco dei fornitori iscritti al MERER (Mercato Elettronico della Regione Emilia-Romagna):

N.	Denominazione	P.I.	Prot. n.
1	ASSITECA spa	09743130156	pg/2021/709
2	Marsh Spa	01699520159	pg/2021/707

- che nella Richiesta di preventivo sono stati precisati, in ordine decrescente di importanza, gli elementi sulla base dei quali l'Amministrazione avrebbe operato la propria scelta;

- che è giunta in data 14 gennaio 2021 comunicazione a firma della società Assiteca BSA Srl la quale ha richiesto, in vece di Assiteca Spa, data l'appartenenza allo stesso gruppo societario, la partecipazione alla procedura, a cui Arpae ha dato il proprio assenso;
- che entro il termine previsto (21/1/2021), le suddette ditte hanno presentato la propria offerta;
- che il Responsabile del Procedimento, come da verbale del 3/2/2021 al quale ci si richiama integralmente, ha esaminato le offerte pervenute e ha proceduto alla valutazione comparativa, sulla base degli elementi indicati nella richiesta di preventivo, in ordine decrescente di importanza, redigendo un prospetto riepilogativo allegato al summenzionato verbale, in cui sono stati riportati gli elementi della valutazione e il relativo giudizio;
- che il RUP all'esito del suddetto esame ha individuato l'offerta presentata dalla società Assiteca BSA Srl, come quella più vantaggiosa per la maggior parte e per i più importanti elementi di valutazione predefiniti dalla scrivente Agenzia;
- che, come previsto, nella Richiesta di preventivo del 5/1/2021, ARPAE ha richiesto alla ditta individuata di confermare la propria offerta sul mercato elettronico di Intercent-ER, mediante RDO (registro di sistema n.PI046549-21);
- che Assiteca BSA Srl, in data 9/2/2021, ha presentato la documentazione amministrativa richiesta, l'offerta tecnica e la dichiarazione d'offerta nella quale si è impegnata ad eseguire il servizio di brokeraggio assicurativo per ARPAE nei termini e nelle modalità di cui alle Condizioni particolari allegate alla suddetta RDO e al Capitolato speciale allegato alla Richiesta di Preventivo del 5/1/2021, ed ha confermato la propria offerta economica che prevede, per quanto riguarda le provvigioni da riconoscere sulle polizze, le seguenti percentuali:
 - a) Polizze diverse dalla RCA/CVT 6%;
 - b) Polizze di RCA/CVT 2%
- che la documentazione amministrativa è regolare e l'offerta tecnica ed economica sono conformi a quanto già esaminato in sede di richiesta di preventivo;
- che sulla base delle provvigioni proposte, il corrispettivo dichiarato dalla società è pari ad euro 33.795,00 ;

- che la procedura ha ottenuto dal Sistema di Monitoraggio Gare di Anac il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8620718989;

DATO ATTO CHE:

- non sono disponibili convenzioni dell'Agenzia regionale Intercent-ER e Consip s.p.a. per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura;
- che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 36 comma I del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 4 stante la scelta di un fornitore cui aggiudicare il servizio di cui trattasi, non affidatario di precedenti analoghi servizi ;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto, non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente previsti oneri per la sicurezza legati al rischio da interferenze;
- il servizio da affidare non rientra nei settori merceologici oggetto di Criteri Ambientali Minimi approvati con decreto del Ministero dell'Ambiente, di cui all'art. 34 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa esposto:

- di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, il servizio di brokeraggio assicurativo alla società Assiteca BSA Srl, avente sede in Bologna alla Via M. L. King 38/3 (C.F. 06954420151 /P. IVA 01841730367), per la durata di 3 anni (CIG 8620718989), alle condizioni di cui al Capitolato speciale, allegato sub a) del presente atto alle Condizioni particolari allegate alla RDO (registro di sistema n.PI046549-21) svolta sul mercato elettronico di Intercent-ER, (allegato sub b) al presente atto) nonché alle condizioni di cui all'offerta presentata dal fornitore aggiudicatario in data 21/1/2021, confermata in data 9/2/2021 (agli atti dell'amministrazione);
- di dare atto che il servizio oggetto del presente appalto non ha un' onerosità specifica diretta per Arpa, in quanto l'intera e totale remunerazione del servizio è parte dei premi assicurativi e verrà corrisposta per il tramite dalle compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei servizi assicurativi;
- di subordinare l'efficacia del presente atto agli adempimenti in capo all'aggiudicatario per

la stipula del contratto;

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca nel caso i controlli in capo all'aggiudicatario diano esito negativo;
- di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul mercato elettronico dell'Agenzia Intercent-ER a firma della Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio ;

ATTESTATO:

- che sono in corso i controlli dei requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che è stato acquisito il DURC (on line) dell'impresa aggiudicataria, ed è risultato regolare;

DATO ATTO INFINE:

- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- della regolarità amministrativa del presente atto;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'agenzia approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e revisionato dalla D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dal Servizio Bilancio nella persona del dott. Antenucci Alessandro, titolare dell'incarico di funzione dell' Unità Budget, Controllo economico e Fatture/Fornitori;

Per tutto quanto sin qui espresso e motivato

DETERMINA


- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, il servizio di brokeraggio assicurativo alla società Assiteca BSA Srl, avente sede in Bologna alla Via M. L. King 38/3 (C.F. 06954420151 /P. IVA 01841730367), per la durata di 3 anni (CIG 8620718989), alle condizioni di cui al Capitolato speciale, allegato sub a) del presente atto alle Condizioni particolari allegate alla RDO (registro di sistema n.PI046549-21) svolta sul mercato elettronico di Intercent-ER, (allegato sub b) al presente atto) nonchè alle condizioni di cui all'offerta presentata dal fornitore aggiudicatario in data 21/1/2021, confermata in data 9/2/2021 (agli atti dell'amministrazione);
- 2) di dare atto che il servizio oggetto del presente appalto non ha un' onerosità specifica

diretta per Arpae, in quanto l'intera e totale remunerazione del servizio, stimata sulla base delle provvigioni offerte dall'impresa aggiudicataria in euro 33.795,00, è parte dei premi assicurativi e verrà corrisposta per il tramite delle compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei servizi assicurativi;

- 3) di subordinare l'efficacia del presente atto agli adempimenti in capo all'aggiudicatario per la stipula del contratto;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca nel caso in cui i controlli in capo all'aggiudicatario diano esito negativo;
- 5) di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul mercato elettronico dell'Agenzia Intercent-ER a firma della Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio ;
- 6) di dare atto che al Responsabile Unico del Procedimento sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio

Dott.ssa Elena Bortolotti

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo	Allegato 1
		Pag. 1 di 9

Art.1- Oggetto dell'incarico	2
Art. 2 - Termini di esecuzione	2
Art. 3 - Prezzi	3
Art. 4 – Svolgimento dell’incarico	3
Art. 5 – Referente del broker e staff di interfaccia con l’ente	3
Art. 6 – Obblighi delle parti contraenti	4
Art. 7 – Responsabilità del broker e assicurazione	4
Art. 8 – Trasferimento pratiche	5
Art. 9 – Risoluzione e recesso dal contratto	5
Art.10 - Garanzia definitiva	6
Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto	6
Art. 12 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
Art. 13 – D.U.V.R.I.	6
Art. 14 – Disposizioni particolari	7
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 16 – Rinvio	7
Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)	7
Art. 18 - Nomina responsabile esterno del trattamento dei dati personali	8
Art. 19 - Codice di comportamento	8
Art. 20 - Spese ed oneri contrattuali	8
Art. 21 – Foro competente	9

Art.1- Oggetto dell'incarico

L'incarico professionale oggetto del presente appalto concerne lo svolgimento dell'attività di broker di assicurazione a favore di Arpae, ai sensi del D.Lgs.209/2005 e s.m.i.

Detta attività si esplica nella gestione delle polizze assicurative di Arpae e nei conseguenti impegni tecnico-amministrativi, indicati di seguito in via principale e non esaustiva :

1. Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento,
2. Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione del nuovo programma assicurativo, personalizzato alle esigenze di Arpae, anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi,
3. Gestione del programma predetto ed aggiornamento in relazione alle esigenze assicurative ed alle evoluzioni legislative e regolamentari,
4. Predisposizione dei capitolati di gara per servizi assicurativi,
5. Assistenza nella predisposizione della documentazione di gara, nello svolgimento della gara medesima e nella valutazione delle offerte pervenute,
6. Gestione amministrativa delle polizze con segnalazione, con preavviso di 30 giorni, delle scadenze e dei premi dovuti, corredata dalla necessaria documentazione debitamente compilata, quale polizze, quietanze, per consentire ad Arpae medesima di emettere il pagamento a favore della compagnia assicuratrice entro i termini concordati,
7. Per quanto attiene la copertura R.C.A. – responsabilità civile autoveicoli ed altri rischi dei mezzi Arpae – gestita a libro matricola, il broker dovrà richiedere, dalla Compagnia titolare del contratto, conferma delle coperture assicurative relative al ramo RCA a far data dall'effetto previsto a mezzo della relativa consegna dei contrassegni assicurativi,
8. Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione del danno da parte degli assicuratori,
9. Messa a disposizione di un servizio telematico di invio e archivio dei sinistri che agevoli l'ufficio competente relativamente al monitoraggio sullo stato delle pratiche riguardanti tutte le polizze in essere in ordine alle varie fasi e casistiche (es. apertura, riserva, contenzioso, chiusura, eventuale franchigia, ecc...)
10. Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine,
11. Esecuzione, a seguito di specifica richiesta, senza oneri a carico di Arpae, dei servizi aggiuntivi proposti nella relazione tecnica presentata ai fini della partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze di Arpae di cui alla RDO del _____ e conservata agli atti del Servizio Acquisti e Patrimonio.

Art. 2 - Termini di esecuzione

1. Il fornitore si impegna a eseguire il servizio per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 1 marzo 2021, compatibilmente con i termini di legge richiesti per la sottoscrizione del contratto.
2. In caso di scadenza naturale od anticipata dell'incarico, il broker, su richiesta di Arpae, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per il periodo necessario ad effettuare un'altra procedura di affidamento e consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'amministrazione.
3. Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa

gestione del programma assicurativo indicato all'art.1.

Art. 3 - Prezzi

1. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per Arpae alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato da parte delle compagnie di assicurazione, secondo consuetudine di mercato e comunque nella misura massima percentuale stabilita negli attuali contratti assicurativi di Arpae, di cui al prospetto allegato n. 2.
2. Il compenso percepito dal broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla/e imprese di assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà rappresentare, in nessun caso, un costo aggiuntivo per Arpae. Si precisa che la provvigione per i contratti assicurativi che verranno aggiudicati nel periodo di durata del presente incarico corrisponderà a quella dichiarata in sede di offerta.

Art. 4 – Svolgimento dell'incarico

1. E' esplicitamente convenuto che resta in capo ad Arpae l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
2. Entro i limiti di cui al comma precedente, Arpae autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
3. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di Arpae, né è in grado di impegnare l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.
4. Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
5. Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse di Arpae e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari ad Arpae, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi.
6. Sono a carico del Broker Aggiudicatario:
 - tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico,
 - i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico,
7. Arpae ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla legge ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Art. 5 – Referente del broker e staff di interfaccia con l'ente

1. Il Broker, in sede di offerta tecnica, indica la struttura del team di interfaccia con Arpae, all'interno del quale individua un proprio incaricato, in possesso degli idonei requisiti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

2. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, anche recandosi personalmente presso gli uffici di Arpae.
3. Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente ed i suoi recapiti per il reperimento (numero di telefono, pec, indirizzo di posta elettronica) e dovrà inoltre indicare il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali idonei e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 6 – Obblighi delle parti contraenti

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di procedura selettiva, con diligenza e nell'esclusivo interesse di Arpae;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di Arpae ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire delle soluzioni che risultino completamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività di Arpae;
- avvisare tempestivamente Arpae delle scadenze dei premi e delle polizza assicurative, al fine di evitare scoperture.

Arpae si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di Arpae, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 7 – Responsabilità del broker e assicurazione

1. Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
2. Il Broker è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'amministrazione contraente; il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'agenzia competenti, dei dirigenti o funzionari/dipendenti preposti al servizio.
3. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

4. I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa a carico del broker.

Art. 8 – Trasferimento pratiche

1. Il broker aggiudicatario dovrà inoltre collaborare con l'attuale Broker incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.
2. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l'attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
3. Parimenti l'aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker.

Art. 9 – Risoluzione e recesso dal contratto

1. Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, e/o nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di affidamento, in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, sarà facoltà di Arpae risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di specifica pec. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.
2. In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il diritto di risarcimento per il maggior danno subito.
3. Il contratto si risolve altresì di diritto, a tutto danno e rischio del Broker affidatario, se viene meno l'iscrizione del Broker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 D.Lgs 209/2005.
4. Il contratto si risolve di diritto anche in caso violazione agli obblighi di cui al successivo art. 14 di questo capitolato speciale (tracciabilità dei flussi finanziari), nonché nei seguenti casi:
 - a. abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
 - b. frode dell'affidatario e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell'affidatario;
 - c. cessione totale o parziale del contratto e subappalto;
 - d. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge;
 - e. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
 - f. sopravvenute convenzioni Consip o Intercent-Er.
5. Arpae si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il servizio (recesso per giusta causa), con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera a mezzo PEC.
6. L'affidatario dovrà, comunque, su richiesta di Arpae, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio di Arpae provocare danno alla stessa.
7. In caso di recesso di Arpae, l'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

Art.10 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dei patti contrattuali il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in forma di _____ in favore di Arpae ER di importo pari al 10% del valore del contratto.
2. Si applicano alla garanzia definitiva i casi di riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.
3. La garanzia è vincolata per tutta la durata del contratto.

Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto

1. L'affidamento in subappalto è regolato dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il subappalto è autorizzato da Arpae, se previsto dal fornitore in sede di offerta.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 12 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 13 – D.U.V.R.I.

1. Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali di Arpae.

Art. 14 – Disposizioni particolari

1. L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ad Arpae ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà di Arpae di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.
2. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Broker aggiudicatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al Codice Civile e al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.

Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

1. Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
2. I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
4. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae.
5. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del GDPR.

Art. 18 - Nomina responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. In ragione dell'oggetto del contratto, il Fornitore è chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, pertanto sarà nominato da Arpae "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte di Arpae relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti, sottoscrivendo il documento "Nomina personale esterno al trattamento dei dati personali".
2. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, Arpae diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, Arpae in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 19 - Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del servizio, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali (www.arpae.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente l'affidamento dell'incarico nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 20 - Spese ed oneri contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione del servizio, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.
2. In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpa assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

Art. 21 – Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

	NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Allegato
		Pag. 1 di 4

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CIG DEL**

NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione della presente da parte di **Arpae Emilia-Romagna (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811)**, il Fornitore [REDACTED] è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto relativo all’**affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo** (nel seguito anche “contratto”). A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto di Arpae Emilia-Romagna (Titolare del Trattamento), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del D. Lgs. n. 101/2018 (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”), e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare su richiesta dell’Amministrazione garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l’Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

3. Le finalità del trattamento sono: Gestione di assicurazioni sul lavoro e sanitarie

4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati “sensibili” (es. l’origine razziale ed etnica, lo stato di salute, la vita sessuale, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti o sindacati; iii) dati giudiziari>.

5. Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi.

6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) trattare i dati personali conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati

	NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Allegato
		Pag. 2 di 4

personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta dell'Amministrazione, assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l'Amministrazione e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta.

7. Ai sensi dell'articolo 32 del RGPD, adottare e mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche cui i dati personali oggetto di trattamento si riferiscono.

Tali misure comprendono tra le altre, se del caso

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

8. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

	NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Allegato
		Pag. 3 di 4

9. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento dei dati per conto del Titolare. Il Responsabile del trattamento deve informare tempestivamente il Titolare della nomina dei sub responsabili e loro variazione.

10. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite verifiche anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l’Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all’esito delle verifiche le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l’applicazione del Regolamento o risulti che il sub responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione, quest’ultima diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione potrà, in ragione della gravità dell’inadempimento, risolvere il contratto attuativo con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad informare tempestivamente il Titolare del trattamento, fornendo adeguato riscontro agli interessati, in nome e per conto del Titolare del trattamento, nei termini previsti dalla Regolamento UE.

12. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell’ambito di tale attività.

13. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente

	NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Allegato
		Pag. 4 di 4

utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

16. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali, trattati in esecuzione del contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

17. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

18. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

19. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

21. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuto nel Contratto comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o subfornitori.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile accetta la nomina e, in ottemperanza di quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 , dal d.lgs 193/2003 e s.m.i. si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare.

Luogo data

Il Titolare
ARPAE EMILIA ROMAGNA

.....

Il Responsabile del trattamento

.....

Spett.le
Assiteca BSA Srl
Via Giardini, 474 M
via G. Sigieri 14
41124 Modena

Inoltrata attraverso portale Sater: amministrazionebsa@pec.it

OGGETTO: Condizioni particolari per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. CIG 8620718989

In riferimento alla richiesta di preventivo inviata il 5/1/2021 con prot. 709, preso atto della Vs offerta risultata più vantaggiosa, con la presente comunicazione precisiamo le condizioni particolari per il perfezionamento del contratto, mediante stipula di RdO predisposta sulla piattaforma del mercato elettronico di Intercent -ER.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto dell'affidamento sono i servizi di brokeraggio assicurativo per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 1 marzo 2021.

Il servizio non ha un'onerosità specifica diretta per Arpae, in quanto l'intera e totale remunerazione del servizio sarà parte dei premi assicurativi gravanti in capo alla stessa e verrà corrisposta direttamente al broker dalle compagnie di assicurazione.

Per i fini del calcolo del valore del contratto, e per l'utilizzo delle funzionalità disponibili sul portale Intercent-ER, l'importo stimato complessivo del contratto è determinato in Euro 33.795,00 corrispondente all'applicazione delle provvigioni sui premi assicurativi Arpae per un triennio, ricalcolate, sulla base delle percentuali da Voi dichiarate in sede di preventivo.

Caratteristiche, modalità e termini di esecuzione del servizio sono precisati nel testo di capitolato speciale allegato sub A), unitamente alla Vs proposta di servizio.

2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

La Documentazione da produrre **entro il prossimo 10 febbraio**, in risposta alla presente Richiesta d'Offerta consisterà in:

2.1 Documentazione amministrativa: questa comprenderà:

- a) Documento di gara unico europeo (DGUE) strutturato per la procedura in oggetto;
- b) PASSOE.

In relazione alla predetta documentazione amministrativa, si precisa quanto segue:

- a) Il DGUE, deve essere redatto secondo il modello allegato C), e disponibile per la compilazione on line sulla piattaforma SATER, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, fornito di adeguati poteri di firma.

Per le modalità di compilazione del modello DGUE si rimanda alle istruzioni di cui alla circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 n.3 (in G.U. n 174 del 27.7.2016).

Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5 lett. I) contenute nel DGUE vanno rese dal soggetto che sottoscrive l'offerta e, per quanto a propria conoscenza, per i soggetti attualmente in carica:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico, in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno riferite ad entrambi i soci. Si precisa altresì che, in caso di socio unico o di maggioranza persona giuridica, le dichiarazioni vanno riferite anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del codice, della persona giuridica socio unico o di maggioranza della società di capitale offerente.

Con riferimento alla parte III, lettera A del DGUE – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente l'invio della RDO.

Con riferimento alla parte III, lettera D del DGUE – Altri motivi di esclusione, in merito alla sussistenza del requisito di cui all'articolo 80 comma 2 del D. lgs. n. 50 del 2016, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia.

Si rammenta che, come disposto dal citato art. 80, comma 12, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

b) il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC e s.m.i. deve essere allegato al fine di consentire a questa amministrazione di effettuare i controlli sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di DGUE.

2.2 Offerta tecnica:

Dovrà essere caricata a sistema la relazione tecnica presentata a seguito della richiesta di preventivo.

2.2 Offerta economica:

In corrispondenza dell'Offerta economica il concorrente dovrà inserire, negli appositi spazi dedicati:

- alla voce valore offerto: la conferma del valore indicato a base d'asta, pari a Euro 33.795,00 ;
- alla voce allegato economico la dichiarazione d'offerta contenente le percentuali di provvigione da applicare ai premi.

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti a pena d'esclusione con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di idonea procura.

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Dopo la data di scadenza del termine di ricezione delle offerte, il Responsabile unico del procedimento, avvalendosi di un collaboratore amministrativo del Servizio Acquisti con funzioni di segretario, procederà alla verifica della documentazione presentata, scaricata dal sistema e di seguito procederà all'affidamento del servizio.

4. STIPULA

L'affidamento sarà approvato con determinazione dirigenziale dalla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio.

Con l'aggiudicatario sarà stipulato un contratto secondo le modalità previste dal mercato elettronico di Intercent-ER.

L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 dichiarati dall'impresa con la sottoscrizione del DGUE.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera dell'ANAC n.157 del 17.02.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, al quale occorrerà registrarsi accedendo all'apposito link sul portale ANAC. (Servizi ad accesso riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'accettazione dell'offerta da parte di Arpae è subordinata all'invio da parte del fornitore, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, della documentazione di seguito indicata, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima:

- la garanzia definitiva in favore di Arpae ER per un importo di Euro 3.380,00 pari al 10% del valore del contratto prestata nelle forme di cui all'art.103 del D.Lgs.50/2016; si applicano alla garanzia definitiva i casi di riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs.50/2016;
- copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpae delle spese di bollo (16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal sistema

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, nonchè non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto di abilitazione al sistema, l'Agenzia procederà alla revoca dell'aggiudicazione medesima.

5. NORMA FINALE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it www.arpae.it

P.IVA e C.F. 04290860370

Servizio Acquisti e Patrimonio acquisti@arpa.emr.it | pec: acquisti@cert.arpa.emr.it

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione “Beni e Servizi” del Mercato elettronico di Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna del 08/11/2013, alla classe di iscrizione “Categoria merceologica : 66518000-4 – Servizi di mediatori e agenti di assicurazione” e alla documentazione relativa (Capitolato speciale, Regolamento per l'utilizzo del Mercato Elettronico).

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae Emilia-Romagna.

7. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

Dott.ssa Stefania Panato del Servizio acquisti e patrimonio tel.051/6223849 e-mail:
spanato@arpae.it

8. EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RdO esclusivamente attraverso il canale “Comunicazioni” presente sul portale.

Documenti allegati:

- All. A) Capitolato Speciale e prospetto polizze
- All. B) DGUE strutturato
- All. C) Dichiarazione di offerta

La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio
(dott.ssa Elena Bortolotti)

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti

N. Proposta: PDTD-2021-129 del 18/02/2021

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio

OGGETTO: Affidamento triennale dei servizi di brokeraggio assicurativo alla società Assiteca BSA Srl

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 18/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
